

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge in data 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ed in particolare l’art. 1 (Principi generali e finalità);
- vista la legge regionale in data 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del Piano sociosanitario regionale per il triennio 2002/2004” come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 2001 n. 38;
- vista la legge regionale in data 20 giugno 2006, n. 13, “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008” e in particolare:
 - l’obiettivo n. 23 “Sviluppare gli interventi tesi a contrastare le situazioni di bisogno sociale, con particolare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza.” – Attività C “Avvio di una sperimentazione di pronto intervento sociale”;
 - l’obiettivo n. 16 “Separare la definizione delle politiche sociali dalla realizzazione delle attività conseguenti e promuovere il coordinamento delle politiche sociali con le altre politiche di attenzione alla persona.” – Attività B “Promozione e sviluppo, nell’ambito dell’offerta di servizi sociali, dell’interdisciplinarietà e del coordinamento con le politiche per la salute, per l’istruzione, per la formazione, per il lavoro, per la casa, per i trasporti e per la tutela dei diritti”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 25 agosto 2006, n. 2445 "Nuova definizione delle modalità di presentazione delle domande e dei criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi riservati, ai sensi dell'art. 23 della l. r. n. 39/1995 e successive modificazioni e delle modalità di intervento di sostegno economico per soluzioni di accoglienza urgente e temporanea ai sensi della l. r. n. 19/1994. Revoca della DGR n. 5004 del 24.12.2001.";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 20 dicembre 2006, n. 3988 " Approvazione del progetto " Le mura oltre le mura" presentato ai sensi del Macroobiettivo 6 paragrafo 2 della deliberazione del Consiglio regionale n. 666/XII in data 9 giugno 2004. Impegno di spesa”;
- considerato che il progetto di cui alla deliberazione della Giunta regionale in data 20 dicembre 2006, n. 3988 prevedeva la ristrutturazione della ex stazione ferroviaria di Montjovet affidata in comodato al Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union" con l'obiettivo di adibirla a struttura di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione;
- considerato che nel corso dell'anno 2007 si è presentata l'opportunità di ampliare le risorse disponibili per il primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione in quanto il Comune di Pollein ha offerto la possibilità di utilizzo di alcune unità abitative situate nel proprio territorio;
- considerato che il Comune di Pollein, con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 20 dicembre 2007, ha stabilito di individuare due strutture

abitative nel villaggio "Lions" ai fini di accoglienza di nuclei sfrattati e privi di abitazione per un primo intervento temporaneo in situazioni di emergenza e ha dato atto di procedere alla definizione di un contratto di comodato delle strutture abitative di cui sopra con il Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union";

- considerato che il fenomeno del disagio abitativo ha evidenziato, negli ultimi anni nel territorio valdostano, due profili di problematicità:
 - la difficoltà a reperire un'abitazione dignitosa, a costi accessibili anche collegata ad una carenza di edilizia residenziale pubblica;
 - il disagio abitativo "estremo" riferito alla mancanza di una casa, intesa come risposta abitativa stabile. Si collocano in questa fattispecie sia coloro che non hanno una casa (senza fissa dimora), sia coloro che la perdono (es. nuclei sfrattati ecc.);
- considerato che sul territorio della Valle d'Aosta non sono presenti servizi specifici per l'accoglienza di persone o nuclei che si trovano senza abitazione a seguito di esecuzione di sentenza di sfratto e/o altra sentenza di rilascio dell'abitazione e che non hanno risorse proprie (economiche, parentali, amicali, ecc.) per fare fronte all'emergenza;
- considerato che nei casi sopraindicati l'unica risposta prevista ai sensi della deliberazione della Giunta regionale in data 25 agosto 2006, n. 2445 è l'erogazione di contributi economici ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/94 per il pagamento di collocazioni temporanee presso alberghi, residence ecc. per un massimo di tre mesi prorogabile, in casi eccezionali, per un ulteriore periodo massimo di tre mesi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 20 dicembre 2006, n. 3988 che, al punto 4) del deliberato, prevede che con apposita e successiva deliberazione della Giunta regionale verranno approvate le modalità gestionali per il funzionamento della struttura di primo intervento di accoglienza e di accompagnamento per soggetti privi di abitazione e l'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale dei relativi impegni finanziari;
- considerato che il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili valuta positivamente l'ipotesi di attivare in via sperimentale il "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione" che, oltre ad offrire una accoglienza in situazioni di emergenza a nuclei che si trovino privi di abitazione, rende possibile anche attivare un accompagnamento in un percorso di autonomizzazione per i nuclei suddetti;
- evidenziato che si tratta dell'avvio sperimentale di un servizio che, per la sua particolarità, impone la scelta di un operatore economico di elevata competenza in quanto lo stesso dovrà interagire con nuclei che vivono un momento di grave disagio sociale in base ad una approfondita conoscenza della rete dei servizi sociosanitari presenti sul territorio valdostano;
- considerato che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE", si evidenzia che:

- il predetto servizio è annoverato nell'elenco di cui all'Allegato II B "Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21" alla Categoria 25, Numero di riferimento CPC 96 - Servizi sanitari e sociali, del Decreto Legislativo n. 163/2006;
 - l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) come stabilito dall'art. 20 "Appalti di servizi elencati nell'allegato II B" del Titolo II- (Contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice), del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Decreto Legislativo n. 163/2006, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto, secondo quanto indicato nell'art. 27 "Principi relativi ai contratti esclusi" del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- considerato che, con nota del 16 aprile 2008 pervenuta in data 17 aprile 2008, prot. n. 15841/ASS, il Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union" con sede in Aosta, via Monte Pasubio , 24 (P.IVA n. 00584510077 C.F. n. 80002270074 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta con il numero 00584510077 in data 19/02/1996), ha trasmesso all'Amministrazione regionale lo studio recante il progetto sperimentale dal titolo "Servizio sperimentale di accoglienza di nuclei famigliari in assenza di abitazione", unitamente ad un prospetto finanziario dell'iniziativa, recante una ipotesi di spesa complessiva annuale pari a euro 249.506,40 (euro duecentoquarantanovemilacinquecentosei/40);
 - considerato che il Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union" costituito come Consorzio delle cooperative valdostane "Trait d'Union" con atto del 25 ottobre 1993 - con l'obiettivo di stimolare la collaborazione fra le cooperative valdostane che, ai sensi della legge 381/91 ("Disciplina delle cooperative sociali"), gestiscono servizi sociosanitari ed educativi (cooperative di tipo A) ovvero attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B) si propone, nell'ottica dello sviluppo della qualità dell'impresa sociale, di favorire la creazione di sinergie che ottimizzino le risorse, valorizzino le piccole dimensioni e favoriscano la possibilità di lavorare per progetti, stabilendo rapporti di collaborazione fra i diversi soggetti sociali e istituzionali presenti sul territorio valdostano;
 - considerato che il Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union" ha capitalizzato esperienze gestionali significative nell'ambito della gestione di

servizi rivolti a soggetti in particolare situazione di problematicità e di disagio socio-ambientale e familiare ed ha partecipato a numerosi corsi di formazione sulle tematiche di cui sopra, così come emerge dal curriculum presentato al Servizio famiglia e politiche giovanili comprovante la capacità tecnica e professionale della medesima società cooperativa sociale (in particolare si ricordano: "Seminario Il problema della casa", 1999, Corso di formazione per animatori di comunità, 2002, Visita di studio presso Associazione "Casa Amica" (housing sociale), 2005, Seminario "A.A.A. Accogliere-accompagnare-abitare", 2005, Percorso di formazione per operatori dell'accoglienza, 2005, Percorso di accompagnamento alla progettazione e gestione dei progetti approvati con il Fondo dell'otto per mille Italia 2005-area senza dimora, 2005/2006, Operatori dell'orientamento nei contesti di svantaggio sociale, 2006, Seminario di approfondimento "Famiglie immigrate, la nuova sfida dell'integrazione, 2008) e offre, quindi adeguate garanzie ai fini della gestione dell'istituendo servizio nel rispetto degli obblighi (anche sotto il profilo della formazione del personale addetto) di cui alla convenzione che della presente proposta di deliberazione costituisce parte sostanziale e integrante;

- considerato, inoltre, che la capacità tecnica e professionale acquisita dalla medesima società cooperativa sociale nell'area della gestione di servizi per fasce di soggetti deboli e in situazione di disagio socio-ambientale e familiare si è trasposta in una serie di progetti e di iniziative che la stessa ha gestito sul territorio regionale nel periodo compreso fra il 2003 e il 2008 tra cui si ricordano: la gestione, per conto del Comune di Aosta, del servizio di assistenza domiciliare e di microcomunità per anziani, del Centro per le famiglie denominato "Il Cortile", la gestione per conto dell'Amministrazione regionale Assessorato alla Sanità Salute e Politiche sociali del Servizio "Arcolaio - servizio di prima accoglienza per donne sole o con figli minori maltrattate o in situazione di emergenza notturna", la gestione per conto dell'Azienda USL della Regione Valle d'Aosta della comunità terapeutica e del centro diurno per utenti psichiatrici di Donnas;
- tenuto conto che il Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union" ha attuato, in partenariato con la Direzione Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Novara, Aosta, Verbano Cusio Ossola e l'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, la ristrutturazione dell'ex stazione/casermetta ferroviaria ubicata nel comune di Montjovet e che ha partecipato a tale progetto con un cofinanziamento pari a euro 10.632,000 (DGR n. 3988/2006);
- considerato che, in base alla particolarità, all'innovatività e al carattere di sperimentabilità dell'istituendo servizio, il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili ritiene opportuno prevedere un affidamento iniziale ad un soggetto con requisiti di esperienza anche legata alla realtà regionale della Valle d'Aosta, cosicché, al termine della sperimentazione, di durata annuale dal momento della stipula della convenzione, l'Amministrazione regionale possa prevedere le opportune procedure finalizzate ad un eventuale affidamento del servizio a seguito di apposita ed idonea procedura di gara;

- considerato che il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili ritiene possa essere correttamente affidata al Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union" di Aosta la gestione del "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione" in quanto, per l'esperienza specifica maturata nel campo, così come in precedenza esposto, appare l'unico operatore economico, operante sul territorio regionale, in grado di espletare le attività connesse alla gestione e al corretto funzionamento del "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione" anche in relazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 3988 in data 20 dicembre 2006 e in particolare al punto 4) del deliberato;
- considerato che con nota prot. n. 17745/ASS del 06 maggio 2008, il Servizio Famiglia e politiche giovanili ha proposto alla Società cooperativa sociale "Trait d'Union" per il "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione", il compenso complessivo onnicomprensivo di Euro 249.000,00 (duecentoquarantanovemila/00) IVA compresa, per il periodo compreso tra il 01 giugno 2008 e il 31 maggio 2009;
- considerata la disponibilità del Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union" alla gestione del servizio di cui sopra accettando il compenso complessivo onnicomprensivo di euro 249.000,00 IVA compresa, per il periodo e alle condizioni sopraindicate, espressa con nota in data 08 maggio 2008 prot. n. 0928.
- richiamata la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, Servizi e Forniture in data 24 gennaio 2008, pubblicata sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2008, che all'Art. 2 "Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi" stabilisce l'ammontare della contribuzione che le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell'Autorità in relazione all'importo posto a base di gara;
- precisato che in riferimento all'importo di gara pari a euro 249.000,00 è previsto a carico della stazione appaltante la corresponsione di una contribuzione pari a 150,00 euro (centocinquanta euro) (oltre all'ulteriore importo di 1,00 euro (un euro) dovuto all'Ufficio postale per il servizio di versamento della medesima contribuzione) da liquidare all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, Servizi e Forniture con le modalità previste dalla sopra citata deliberazione in data 24 gennaio 2008;
- considerata la necessità, per lo svolgimento dell'attività in oggetto, di approvare una convenzione con il Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union", ai fini dell'attivazione sul territorio regionale della gestione del "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione" per il periodo compreso fra il 01 giugno 2008 e il 31 maggio 2009;
- considerata inoltre l'opportunità di istituire un gruppo di pilotaggio che valuti l'andamento della sperimentazione composto da: il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili, un funzionario dell'Ufficio sviluppo del servizio sociale e assistenza, un rappresentante dell'Assessorato Territorio, Ambiente e

Opere Pubbliche, un rappresentante del Consorzio " Trait d'Union", un rappresentante del Comune di Montjovet, un rappresentante del Comune di Pollein, un rappresentante del CPEL, un rappresentante dell'ARER, e un rappresentante della Fondazione Opere Caritas;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008-2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 194 in data 01.02.2008 concernente prelievo dal fondo regionale per le Politiche sociali per il triennio 2008/2010 - variazione al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 152001 "Sviluppo del sistema socio-assistenziale regionale";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta del Presidente della Regione, On. Luciano CAVERI;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'istituzione del "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione" per il periodo dal 01 giugno 2008 al 31 maggio 2009;
2. di affidare ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18/CE", articolo 27, per i motivi in premessa esposti, al Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union", con sede in Aosta, v. Monte Pasubio, 24 (P. IVA n. 00584510077, C.F. n. 80002270074 e iscritto al Registro delle Imprese di Aosta con il numero 00584510077 in data 19/02/1996) la gestione del "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione" sito nei comuni di Montjovet e Pollein per il periodo compreso fra il 01 giugno 2008 e il 31 maggio 2009, per un importo onnicomprensivo di euro 249.000,00 (duecentoquarantanovemila/00);
3. di approvare l'allegata convenzione, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, con il Consorzio delle Cooperative sociali "Trait d'Union" di Aosta, per la gestione del "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione" per il periodo compreso fra il 01 giugno 2008 e il 31 maggio 2009;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 249.000,00 (duecentoquarantanovemila/00) sul Bilancio di previsione e pluriennale per il triennio 2008/2010 quanto a:
- euro 145.250,00 (centoquarantacinquemiladuecentocinquanta/00) per l'anno 2008 sul capitolo 61312 " Spese per il funzionamento di servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)", richiesta 14888 "Convenzione per la gestione di strutture di primo intervento per soggetti con problemi abitativi" sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 2008 che presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 103.750,00 (centotremilasettecentocinquanta/00) per l'anno 2009 sul capitolo 61312 " Spese per il funzionamento di servizi sociali (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)", richiesta 14888 "Convenzione per la gestione di strutture di primo intervento per soggetti con problemi abitativi" sul bilancio pluriennale della Regione 2008/2010 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili la nomina dei componenti del gruppo di pilotaggio che dovrà valutare l'andamento della sperimentazione e di dare atto che l'attività del gruppo suddetto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

AJ/PS

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

Bozza di convenzione per la gestione del "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione " per il periodo dal 01 giugno 2008 al 31 maggio 2009, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ in data _____

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, codice fiscale 80002270074, di seguito denominata "Amministrazione", nella persona del Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili, Patrizia Scaglia, nata ad Aosta il 24 maggio 1959 a ciò delegata con atto del Presidente della Regione in data 11 maggio 2006, n. 1502/SGT in esecuzione della deliberazione n. _____ in data _____

E

Il Consorzio delle Cooperative Sociali "Trait d'Union" con sede legale in Aosta – via Monte Pasubio n. 24 – P. IVA 00 58 45 100 77 iscritto all'Albo regionale delle Cooperative sociali al n. 1 della sezione C, nella persona del suo legale rappresentante, Signor Roberto Presciani, nato a Dalmine (BG) il 30/04/1954 – residente a Sarre, fraz. Arensod, n. 49 – di seguito denominato "Consorzio",

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

L'Amministrazione affida al Consorzio la gestione del "Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione" di seguito denominato "Servizio".

ART. 2

(Durata)

La presente convenzione ha durata dal 01 giugno 2008 al 31 maggio 2009.

ART. 3

(Finalità del servizio)

Il Servizio è finalizzato ad attivare e sperimentare:

- spazi abitativi per il primo intervento di accoglienza di nuclei familiari (o persone singole) residenti in Valle d'Aosta che si trovino senza abitazione per sfratto esecutato o per altra sentenza di rilascio della stessa;
- l'accompagnamento di progetti di autonomizzazione (es. ricerca del lavoro, ricerca di una nuova abitazione, ecc.), per ogni nucleo familiare o persona presa in carico dal Servizio;
- una rete di collaborazione tra diversi referenti istituzionali e non, coinvolti nel problema (enti locali, ...) per costruire strategie innovative tese ad affrontare e a dare soluzioni concrete all'esigenza abitativa delle fasce sociali più deboli.

ART. 4

(Sede del Servizio)

Gli spazi abitativi del Servizio destinati al primo intervento di accoglienza trovano sede:

- a Monjovet, loc. Oley.

La struttura dispone di:

- n° 9 camere da letto per complessivi 14 posti letto;
- n° 1 spazio comune destinato a cucina/sala da pranzo;
- n° 4 bagni;
- n° 1 locale lavanderia
- n° 1 ufficio

- a Pollein, loc. Villaggio Lions.

La struttura dispone di:

- n° 4 camere da letto per complessivi 9 posti letto
- n° 2 bagni
- n° 1 cucina
- n° 1 sala da pranzo.

ART. 5

(Destinatari del Servizio)

Il Servizio si rivolge a nuclei familiari (o persone singole) residenti in Valle d'Aosta che si trovino senza abitazione per sfratto esecutato o per altra sentenza di rilascio della stessa e che siano privi di risorse proprie (economiche, parentali, amicali, ecc.) per far fronte all'emergenza.

Il Servizio si rivolge anche a nuclei familiari con minori, residenti in Valle d'Aosta, che si trovino nelle suddette condizioni anche senza sentenza di rilascio dell'abitazione.

I destinatari:

- non devono necessariamente rientrare nelle graduatorie degli aventi diritto agli alloggi riservati per l'emergenza abitativa;
- devono possedere un IRSE pari o inferiore al minimo vitale di cui alla LR n. 19/93 e relative deliberazioni della Giunta regionale o comunque una situazione economica

che, dedotte le spese per pagamento di soluzioni di accoglienza temporanea, sia pari o inferiore al minimo vitale. Si terrà conto della situazione economica presente qualora questa sia sostanzialmente diversa da quella rilevata dall'IRSE.

Il servizio si prefigge di offrire al target suddetto:

- l'accesso al Servizio di primo intervento di accoglienza;
- la definizione e l'accompagnamento di un progetto di autonomizzazione;
- la presa in carico del problema, in collaborazione con i servizi sociali competenti, anche quando il primo intervento di accoglienza non risulta possibile presso gli spazi abitativi di cui all'art. 3.

Per garantire un utilizzo efficace ed efficiente delle sedi del Servizio di cui all'art. 3, un posto letto per ogni sede è riservato a persone residenti con problemi abitativi che incidono sui loro percorsi di autonomia.

I due posti suddetti, qualora liberi, potranno essere occupati in caso di necessità urgenti di un primo intervento di accoglienza. In tal caso la permanenza non potrà superare i 15 giorni.

ART. 6

(Modalità di segnalazione e valutazione della presa in carico)

I destinatari del Servizio devono essere segnalati, utilizzando apposita scheda di segnalazione predisposta dall'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, al Servizio Famiglia e Politiche Giovanili, da:

- servizio sociale regionale;
- servizio sociale del Comune di Aosta;
- U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna);
- Ser.T.

Alla segnalazione segue, entro un massimo di cinque giorni, una riunione dell'équipe di valutazione composta dal Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili o suo delegato, dal Coordinatore del Servizio e da un operatore del servizio segnalante, per definire gli interventi da attivare.

L'équipe di valutazione individua in base alla tipologia e alla complessità dei casi segnalati la struttura più idonea.

In casi di emergenza il Servizio Famiglia e Politiche Giovanili, dopo aver ricevuto la segnalazione urgente, contatta direttamente il Coordinatore del Servizio per verificare la possibilità di accoglienza immediata o individuare soluzioni alternative.

Per questi casi la riunione di valutazione deve essere comunque realizzata entro cinque giorni dalla segnalazione.

ART. 7

(Modalità di presa in carico)

La titolarità della presa in carico dei nuclei familiari è dell'operatore/degli operatori segnalanti che concordano con il Coordinatore e gli operatori del Servizio nonché con gli utenti stessi e il Comune di residenza, il progetto di autonomizzazione. Tale progetto viene redatto su apposita scheda elaborata di concerto dal Consorzio e dall'Amministrazione.

Il Consorzio si impegna, altresì, a garantire la presa in carico, con le stesse modalità sopra descritte, di eventuali altri nuclei familiari che, presentando le stesse caratteristiche di bisogni, per motivi di mancanza di posti disponibili presso gli spazi abitativi del servizio, possono essere collocati presso altre strutture.

ART. 8

(Tempi di permanenza)

In coerenza con quanto definito dalla DGR n. 2445 del 25/08/2006 i nuclei familiari accolti nelle sedi del Servizio, potranno permanervi per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili, su richiesta motivata del servizio segnalante, di un periodo massimo ulteriore di 3 mesi. La proroga viene concessa dall'équipe di valutazione di cui all'art. 5.

I nuclei familiari, precedentemente all'inserimento, devono sottoscrivere un impegno attestante l'uscita dal servizio entro i termini definiti dal progetto di autonomizzazione concordato con il servizio segnalante, il comune di residenza e gli operatori del servizio.

Rispetto a progetti di autonomizzazione con esiti certi (es. assunzione o locazione in tempi definiti) l'équipe di valutazione suddetta può concedere un ulteriore periodo di proroga funzionale alla realizzazione del progetto.

ART. 9

(Contribuzione a carico dell'utenza del Servizio)

I nuclei familiari accolti dal Servizio devono consegnare al gestore, precedentemente all'inserimento, la DSU relativa all'ISEE del nucleo e versare allo stesso una quota in base alla situazione economica presente definita dal reddito effettivamente percepito (stipendio, pensioni e indennità) qualora al momento dell'accoglienza questo sia sostanzialmente diverso da quello rilevato dall'IRSE sulla base della sotto riportata tabella:

Importo reddito mensile	Quota per i primi 3 mesi di accoglienza	Quota per successivi mesi di accoglienza
Privi di reddito (con eventuale contributo ex. LR 19/94)	/	100 Euro
Fino a 300 Euro mensili	80 Euro	160 Euro
Da 300 a 600 Euro mensili	150 Euro	300 Euro
Da 600 a 1000 Euro mensili	300 Euro	450 Euro
Superiore a 1000 Euro mensili	500 Euro	650 Euro

ART. 10
(Regolamento)

Il Consorzio si impegna a definire con l'Amministrazione entro un mese dalla stipula della presente convenzione, il regolamento interno delle sedi abitative del Servizio.

ART. 11
(Obblighi del Consorzio)

1. Il Consorzio deve garantire:

- la fase di informazione e promozione del Servizio in collaborazione con l'Amministrazione;
- il funzionamento del Servizio di prima accoglienza per il periodo stabilito dalla presente convenzione;
- la collaborazione nella costruzione dei progetti di presa in carico delle persone che accederanno al Servizio che tengano conto dei bisogni globali delle stesse;
- l'impiego delle seguenti figure professionali:
 - n. 2 operatori per un monte ore massimo di 60 ore settimanali diurne per la gestione del Servizio, preferibilmente in possesso del Diploma Universitario in ambito socio-educativo o titolo di educatore professionale o, in alternativa, di un diploma di maturità e di almeno cinque anni di esperienza nel settore socioeducativo;
 - n. 1 operatore con funzione di coordinamento del Servizio, per un monte ore massimo di 18 ore settimanali, in possesso di laurea o di diploma universitario con almeno due anni di esperienza nei servizi sociali;
- nel caso di accoglienza di situazioni che si rilevino particolarmente problematiche, la copertura notturna da parte degli operatori per un massimo di 50 notti nel periodo di durata della convenzione;
- il massimo riserbo da parte del personale operante nel servizio sugli atti d'ufficio e sulle informazioni relative alle situazioni in carico al servizio, secondo i principi deontologici e le normative vigenti in materia, con

particolare riguardo al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;

- la predisposizione, in collaborazione con l’Amministrazione, degli strumenti necessari per documentare e monitorare l’andamento del Servizio e la loro utilizzazione, fornendo all’Amministrazione i dati richiesti dalla stessa.
 - Il Consorzio è autorizzato al trattamento dei dati sensibili degli utenti e ne risponde ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e deve provvedere alla nomina del responsabile del trattamento degli stessi.
2. Il Consorzio è responsabile dell’attività del proprio personale.
 3. Il Consorzio si impegna a rispettare ed eseguire le disposizioni che, in merito all’attuazione del Servizio verranno date dal referente dello stesso, il Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, o suo delegato.
 4. Il Consorzio assicura al proprio personale momenti di supervisione e di formazione.
 5. Il Consorzio provvede agli arredi di entrambi gli spazi abitativi.
 6. Il Consorzio si assume ogni responsabilità inerente alla gestione del Servizio ad essa affidato, esonerandone l’Amministrazione; in particolare è responsabile degli spazi abitativi di cui all’art. 3 esonerando l’Amministrazione per eventuali danni che possano occorrere, per qualsiasi causa, a persone, animali o cose che si trovino all’interno dei suddetti spazi abitativi e da qualsiasi responsabilità per eventuali sottrazioni di beni ad opera di terzi.
 7. Il Consorzio si impegna a stipulare polizze assicurative contro gli infortuni e la responsabilità civile degli ospiti e contro i danni strutturali degli spazi abitativi.
 8. Il Consorzio si impegna ad osservare le disposizioni di legge per quanto concerne le assicurazioni professionali, assistenziali ed infortunistiche nei confronti degli operatori addetti al Servizio, garantendo trattamenti economici adeguati alla qualità, quantità e tipo di lavoro svolto, in base alle norme contrattuali vigenti; in particolare si impegna a garantire l’applicazione del contratto collettivo di lavoro in vigore per i lavoratori delle cooperative sociali.

ART. 12
(Oneri a carico del Consorzio)

Sono direttamente a carico del Consorzio i seguenti oneri:

- spese amministrative per le operazioni attinenti la gestione contabile del personale, la consulenza fiscale ed in materia di lavoro;
- spese per l'acquisto di materiale deperibile (stoviglie, biancheria, ecc.);
- spese per la gestione delle strutture (gas per cucina, telefono, alimenti, detersivi per la lavanderia e prodotti per la pulizia della casa, riscaldamento ecc.);
- spese per assicurazioni contro infortuni e la responsabilità civile degli ospiti;
- spese per assicurazioni contro danni strutturali dei fabbricati;
- spese per manutenzione ordinaria di entrambe le strutture abitative.

La manutenzione straordinaria resta a carico dei proprietari degli stabili.

Il Consorzio si impegna a trasferire la somma forfetaria di euro 20.000,00 (euro ventimila/00) al comune di Pollein per le spese di gestione (riscaldamento, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti).

ART. 13
(Compiti del Coordinatore del Servizio)

Il Coordinatore del Servizio, designato dal Consorzio, è il punto di riferimento sia degli operatori coinvolti nel Servizio che dell'Amministrazione a cui deve comunicare la sua sede di servizio e la sua reperibilità. Ha il compito di:

- coordinare l'attività degli operatori del Servizio;
- partecipare all'attività per la valutazione delle richieste di accesso al servizio con l'Amministrazione e il Servizio segnalante;
- partecipare a riunioni, incontri, attività relative a pubblicizzazione, promozione della iniziativa, costruzione di percorsi di collaborazione;
- fornire all'Amministrazione relazioni sull'andamento del Servizio in base a un programma di valutazione definito con l'Amministrazione;
- collaborare con l'Amministrazione per la definizione di tutti gli aspetti organizzativi e operativi legati alla gestione del Servizio.

ART. 14
(Compiti degli operatori)

Gli operatori previsti nel Servizio devono occuparsi:

- della gestione delle sedi abitative;
- della presa in carico, in collaborazione con gli operatori titolari, dei nuclei familiari seguiti dal Servizio;
- di attivare l'accompagnamento di progetti di autonomizzazione (es. ricerca del lavoro, ricerca di una nuova abitazione, ecc.), per ogni nucleo familiare o persona presa in carico dal Servizio.

Inoltre devono:

- partecipare a riunioni, incontri, attività relative alla pubblicizzazione del Servizio;
- attivare percorsi territoriali di collaborazione tesi alla costruzione di nuove sperimentazioni per individuare soluzioni concrete all'esigenza abitativa delle fasce sociali più deboli (es. tavoli piani di zona, ecc.).

ART. 15
(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione si obbliga a pagare al Consorzio il corrispettivo per la gestione del Servizio, per un ammontare di Euro 239.423,07 + IVA 4% per il periodo dal 01 giugno 2008 al 31 maggio 2009. Tale cifra dovrà essere decurtata delle somme versate direttamente dai nuclei familiari al Consorzio in base a quanto definito dall'art. 8 e documentate dal Consorzio all'Amministrazione.
2. Il pagamento dei corrispettivi avverrà a mensilità posticipate su presentazione di regolari fatture.
3. L'Amministrazione è tenuta all'esercizio della vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione ed alla verifica dei risultati conseguiti. Tale attività è esercitata da parte del Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili o suo delegato.

4. L'Amministrazione è tenuta ad individuare soluzioni alternative per la collocazione di nuclei famigliari ospiti della struttura di Pollein qualora questa debba essere utilizzata in situazioni di calamità naturali.

ART. 16
(Gruppo di pilotaggio)

E' costituito un gruppo di pilotaggio del Servizio sperimentale di primo intervento di accoglienza e accompagnamento per soggetti privi di abitazione costituito da :

- il dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili
- il funzionario del ufficio sviluppo del servizio sociale e assistenza
- un rappresentante dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
- un rappresentante del Consorzio Trait d'Union
- un rappresentante del Comune di Montjovet
- un rappresentante del Comune di Pollein
- un rappresentante del CPEL (Consiglio permanente Enti Locali)
- un rappresentante dell' ARER (Azienda regionale edilizia residenziale)
- un rappresentante della Fondazione Opere Caritas.

ART. 17
(Inadempienze)

1. In ogni caso in cui l'Amministrazione dovesse rilevare che l'andamento del Servizio convenzionato non è conforme al protocollo sottoscritto, la stessa contesta l'inadempimento al Consorzio, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.
2. L'Amministrazione, qualora non ritenga congrue le giustificazioni presentate, può richiamare il Consorzio al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine.

3. Trascorso senza esito tale termine, l'Amministrazione può pronunciare unilateralmente la risoluzione della convenzione con semplice dichiarazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nel caso di precedente richiamo e di successiva inadempienza da parte del Consorzio, l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo procedimento indicato al comma precedente.

ART. 18

(Risoluzione della convenzione)

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:

- a) di grave inadempimento del Consorzio, tale da compromettere il risultato della gestione;
- b) di ritardo ingiustificato da parte dell'Amministrazione, anche se per una sola volta e per oltre 3 mesi, dal pagamento del corrispettivo periodico al Consorzio;
- c) di ritardi continuati ingiustificati da parte dell'Amministrazione nel pagamento dei corrispettivi periodici al Consorzio;
- d) di inadempimento ingiustificato da parte dell'Amministrazione di obblighi correlati all'effettivo adempimento delle prestazioni da parte del Consorzio.

ART 19

(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa quanto previsto dalla Convenzione è demandata al Foro di Aosta.

ART. 20
(Spese di registrazione)

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con relative spese a carico del Consorzio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, il

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI
- Dott.ssa Patrizia SCAGLIA -

PER IL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- Roberto PRESCIANI -